


Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi

Università Carlo Cattaneo - Liuc
anno accademico 2014/2015
corso di diritto tributario
prof. Giuseppe Zizzo
lezione 3

oggetto della lezione

- irpef, ires e imposte sostitutive
- presupposto
- soggetti passivi
- società di persone
- doppia imposizione sui redditi prodotti da società ed enti

le imposte sui redditi



presupposto

- art.1 tuir: “presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art.6”
- art.72 tuir: “presupposto dell’imposta sul reddito delle società è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art.6”

presupposto

- categorie di reddito di cui all'art.6 tuir:
 - . redditi fondiari (tit.I, capo II)
 - . redditi di capitale (tit.I, capo III)
 - . redditi di lavoro dipendente (tit.I, capo IV)
 - . redditi di lavoro autonomo (tit.I, capo V)
 - . redditi d'impresa (tit.I, capo VI)
 - . redditi diversi (tit.I, capo VII)

presupposto: il concetto di reddito

- reddito come incremento patrimoniale ricollegabile ad una delle fonti individuate dalla legge, e consistenti in attività (lavoro dipendente o autonomo), in beni (immobili o capitali), o in combinazioni dei due (impresa)

presupposto: il concetto di reddito

- l'incremento patrimoniale può essere:
 - in denaro (euro o valuta diversa)
 - in natura (conversione in denaro sulla base del “valore normale” ai sensi dell'art.9)

presupposto: il concetto di reddito

- risarcimento del danno:
 - . danno emergente (caso della perdita fiscalmente rilevante, caso della perdita fiscalmente irrilevante)
 - . lucro cessante o indennità sostitutiva di redditi (art.6, c.2)



presupposto: il possesso del reddito

- il “possesso” dei redditi come disponibilità giuridica dei proventi individuati in base alle regole sulla determinazione della base imponibile
- imputazione al contribuente dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona (art.37, c.3, dpr 600/1973)

presupposto: periodo d'imposta

- irpef: anno solare (art.7, c.1)
- ires: esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o del periodo di gestione non è determinata o è determinata in due o più anni il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare (art.76, c.2)

soggetti passivi



soggetti passivi

- tra gli enti non societari soggetti ad ires sono compresi, oltre agli enti dotati di personalità giuridica, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo (art.73, c.2)
- agli enti non societari sono assimilati i trust

soggetti passivi: la residenza

- soggetti residenti: tutti i redditi ovunque prodotti (*worldwide taxation*) (art.3, c.1)
- soggetti non residenti: solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato (*source taxation*) (art.3, c.1)

soggetti passivi: la residenza delle persone fisiche

- si considerano residenti le persone che, per la maggiore parte del periodo d'imposta:
 - sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
 - oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del cod.civ. (centro dei propri affari ed interessi) (art.2, c.2)

soggetti passivi: la residenza delle società e degli enti

- si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggiore parte del periodo d'imposta, hanno nel territorio dello Stato (artt.5, c.3, lett.d, e 73, c.3):
 - la sede legale
 - oppure la sede dell'amministrazione
 - oppure l'oggetto principale

soggetti passivi: la commercialità

- soggetti “commerciali” (società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, enti commerciali): reddito complessivo calcolato unitariamente come reddito d’impresa
- soggetti “non commerciali” (persone fisiche ed enti non commerciali): reddito complessivo calcolato sommando i redditi delle diverse categorie

soggetti passivi: la commercialità

- soggetti “commerciali”
 - . in base alla forma: società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso;
 - . in base all’oggetto: enti commerciali


soggetti passivi: la commercialità

- individuazione dell'oggetto esclusivo o principale degli enti non societari avviene:
 - . in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata
 - . in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art.73, c.4 e 5)

soggetti passivi: la commercialità

- per “oggetto” si intende l’attività che l’ente è preordinato a svolgere
- per “oggetto principale” si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente, così come indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto (art.73, c.4)

società di persone (residenti)



società di persone

- principio di trasparenza (art.5, c.1):
imputazione dei redditi ai soci,
indipendentemente dalla percezione, in
proporzione alle quote di partecipazione
agli utili
- art.2262 c.c.: diritto dei soci alla integrale
ripartizione degli utili risultanti dal bilancio

società di persone

- commerciali,
 - . in base alla forma: società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
 - . in base all'oggetto: società di fatto commerciali
- non commerciali: società semplici, società di fatto non commerciali

doppia imposizione sui redditi prodotti dalle società ed enti

- organizzazioni con scopo (soggettivo) di lucro
- organizzazioni senza scopo (soggettivo) di lucro

doppia imposizione sui redditi prodotti dalle società ed enti

- metodi per contrastarla prima della Riforma Tremonti:
 - esenzione dei soci (società ed enti non residenti dal 1977, dal 1993 disciplina direttiva madri-figlie)
 - credito d'imposta (società di capitali ed enti commerciali dal 1977, dal 1983 con maggiorazione di conguaglio, dal 1998 con memorizzazione imposte)

doppia imposizione sui redditi prodotti dalle società ed enti

- metodi per contrastarla dopo la Riforma Tremonti (dall'1/1/2004):
 - . esclusione 95% dividendi, esenzione 95% plusvalenze, se soci società di capitali o enti commerciali;
 - . esclusione 60 (50,28)% dividendi, esenzione 60 (50,28)% plusvalenze, se soci persone fisiche, ma solo se si tratta di partecipazioni qualificate o relative all'impresa;

doppia imposizione sui redditi prodotti dalle società ed enti

- . tassazione unitaria dei gruppi di società
(opzionale)
- . tassazione per trasparenza delle società di capitali
(opzionale)